



ORDINANZA MUNICIPALE

concernente l'incentivo al risparmio energetico nell'edilizia ed all'utilizzo di energia rinnovabile

(del 19 gennaio 2010)

Con il moltiplicarsi delle esigenze della popolazione, il consumo di energia si è trasformato da elemento sinonimo di benessere a fattore negativo per l'ambiente e la salute stessa dell'uomo.

In quest'ottica riteniamo importante farci parte attiva per promuovere uno sviluppo sostenibile che impegni concretamente il nostro Comune ad operare in modo da soddisfare le esigenze della popolazione senza pregiudicare i bisogni delle generazioni future.

Alla luce di quanto precede,

IL MUNICIPIO DI ALTO MALCANTONE

- richiamato l'art. 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della LOC;
- la Legge edilizia del 13 marzo 1991 ed il Regolamento di applicazione;
- la Legge federale sull'energia (LEne) del 26 giugno 1998;
- la Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO² del 9 ottobre 1999;
- la Legge cantonale dell'energia ed il Decreto esecutivo sui provvedimenti di risparmio energetico nell'edilizia del 5 febbraio 2002 in particolare le accresciute esigenze a favore dell'uso di energia rinnovabile contemplate agli artt. 9, 10 e 11;

d e c r e t a

Art. 1 – Campo di applicazione

Il Comune di Alto Malcantone riconosce un sussidio minimo di CHF 100.- o pari a metà della tassa incassata per l'esame della domanda di costruzione o della notifica, ma al massimo CHF 500.- per caso, a coloro che realizzeranno costruzioni a basso fabbisogno energetico e/o sistemi di riscaldamento ad energia rinnovabile sul territorio della giurisdizione del Comune.

Per la definizione del limite massimo fa eccezione quanto prescritto al punto 2 cpv. 2.

Art. 2 – Beneficiari

¹ Coloro che realizzeranno costruzioni a basso tenore energetico o risanano edifici esistenti e/o sistemi di riscaldamento ad energia rinnovabile sul territorio della giurisdizione del Comune di Alto Malcantone.

Deve essere adempiuto uno dei seguenti requisiti, ritenuto che sia superiore a quanto richiesto dal Decreto esecutivo sui provvedimenti di risparmio energetico nell'edilizia:



- produzione di acqua calda sanitaria per tutto l'edificio per mezzo di pannelli solari e/o legna;
- riscaldamento dell'edificio esclusivamente per mezzo di energia solare e/o legna;
- pompe di calore elettriche o sonda geotermica;
- risanamento energetico dell'edificio;
- installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per l'edificio;
- altri impianti capaci di utilizzare fonti energetiche alternative compatibili con l'ambiente e ad alto rendimento (verranno valutati caso per caso);
- integrazione di sistemi di riscaldamento passivo;
- recupero del calore domestico.

² Il sussidio viene raddoppiato se:

- l'edificio è costruito o risanato secondo lo standard Minergie: indice energetico termico per abitazioni nuove 42 kWh/mq anno, per abitazioni costruite prima del 1990 80 kWh/mq anno.

Art. 3 – Richiesta di sussidio

Alla domanda di costruzione o alla notifica deve essere allegata una relazione tecnica dettagliata e specifica delle misure adottate relative al punto 2. Domande tardive non saranno tenute in considerazione.

La richiesta diventa effettiva con l'inoltro del calcolo per il risparmio energetico allestito in base alla nuova norma SIA 380.1 (2001).

Tutte le condizioni riportate sull'avviso cantonale e sulla licenza edilizia devono essere integralmente rispettate.

Art. 4 – Organo decisionale

Il Municipio è competente a decidere sul versamento del contributo.

Art. 5 – Controlli

Prima dell'occupazione dell'edificio e della concessione del permesso di abitabilità, deve essere chiesta al Municipio la verifica sul posto dell'intervento realizzato.

Il Municipio può avvalersi della collaborazione dei competenti uffici cantonali, in modo particolare della SPAAS, Ufficio risparmio energetico.

Art. 6 – Modalità di versamento del sussidio

Al momento del rilascio del permesso di abitabilità, ritenute ossequiate tutte le condizioni della presente ordinanza, su richiesta dell'istante il Municipio provvede al versamento del sussidio calcolato secondo gli artt. 1 e 2.

Art. 7 – Casi particolari

Eventuali casi particolari non contemplati dalla presente ordinanza verranno decisi di volta in volta dal Municipio.

Art. 9 – Mezzi e termini di ricorso

Contro la presente ordinanza municipale è data possibilità di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di pubblicazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.



Art. 6 Pubblicazione

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali dal 22 gennaio al 5 febbraio 2010.

Art. 7 Entrata in vigore

L'entrata in vigore è prevista al 1° gennaio 2010.

Il Sindaco:

Curzio Sasselli

Per il Municipio



Il Segretario

Mirko Tamagni

6937 Breno, 22 gennaio 2010
Ris. mun. no. 19/2010